

Bruxelles, 9 ottobre 2024
(OR. en)

14370/24
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2024/0243(NLE)

UD 209
MED 43
COMER 118
ECOFIN 1121
POLCOM 269

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 ottobre 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2024) 441 final
----------------	---------------------

Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 441 final.

All.: COM(2024) 441 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.10.2024
COM(2024) 441 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto
istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023
di tale comitato misto relativamente all'uso di certificati di circolazione rilasciati
elettronicamente nel quadro della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025**

ALLEGATO

Decisione n. X/2024 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del xx.xx.2024

che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all'uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) All'inizio del 2020 la Commissione ha informato le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione") che, a causa della pandemia di COVID-19, che ha sospeso i contatti tra le autorità doganali e gli operatori economici in numerose parti contraenti, la maggioranza delle parti contraenti aveva riscontrato l'impossibilità di fornire certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale nella debita forma, ossia firmati a mano, timbrati a inchiostro dalle autorità doganali o nel formato cartaceo corretto.
- (2) Un'ampia maggioranza delle parti contraenti ha ritenuto opportuno adottare misure eccezionali intese a garantire la piena attuazione dei regimi commerciali preferenziali disciplinati dalla convenzione. Tali misure eccezionali erano applicabili su base di reciprocità dalle parti contraenti che si avvalevano delle disposizioni pertinenti in materia di norme di origine.
- (3) Durante la pandemia di COVID-19 alcune parti contraenti hanno elaborato o adeguato i sistemi elettronici esistenti per rilasciare elettronicamente i certificati in modo da trovare un equilibrio fra l'esigenza di flessibilità e l'esigenza di conformità ai requisiti in materia di formato dei certificati di circolazione di cui all'appendice I della convenzione.
- (4) Le autorità doganali delle parti contraenti sono state invitate ad accettare certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti, oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online) sulla base della flessibilità prevista dall'articolo 24 dell'appendice I della convenzione.
- (5) Durante la riunione del 16 giugno 2022 il comitato misto è stato informato della richiesta di una parte contraente di mantenere le buone pratiche introdotte mediante tali misure eccezionali adottate durante la pandemia di COVID-19 affinché gli operatori economici potessero trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione.
- (6) Le parti contraenti hanno riconosciuto gli effetti positivi scaturiti dall'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente negli scambi preferenziali nell'ambito delle misure

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj).

eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 e si sono impegnate a mantenere le buone pratiche introdotte nell'ambito di tali misure eccezionali collaborando per introdurre un sistema comune basato sulle prove dell'origine elettroniche e sulla cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea (PEM).

- (7) Le parti contraenti ritengono che la transizione verso un sistema che rilascia elettronicamente i certificati di circolazione e favorisce la cooperazione amministrativa elettronica nell'ambito della convenzione rappresenti il primo passo verso una digitalizzazione integrale delle prove dell'origine a livello di zona PEM, in particolare alla luce dell'imminente entrata in vigore della modifica della convenzione con la decisione n. 1/2023 del comitato misto².
- (8) I sistemi progettati per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione dovrebbero offrire alle autorità doganali delle parti contraenti la possibilità di accertarne istantaneamente l'autenticità.
- (9) Il 7 dicembre 2023 il comitato misto ha adottato la raccomandazione n. 1/2023³ sull'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a norma della convenzione. Per fornire un quadro giuridico chiaro e garantire la coerenza nell'uso dei certificati di circolazione elettronici nel contesto del passaggio dalla convenzione attuale alla convenzione riveduta, che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025, la decisione n. 1/2023 dovrebbe essere modificata al fine di includere i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente nell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice I della convenzione riveduta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La decisione n. 1/2023 è modificata come stabilito nell'allegato della presente decisione.
2. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

² Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>).

³ Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, sull'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente (GU L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj>).

ALLEGATO della decisione n. X/2024 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

Articolo unico

Modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Nell'allegato della decisione n. 1/2023, articolo unico, punto 5, l'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

Fino a quando tale sistema sarà istituito, le parti contraenti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all'importazione, a condizione che:

- a) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente abbiano un formato simile a quello del modello di cui all'allegato IV;
- b) le autorità doganali della parte contraente esportatrice predispongano un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente;
- c) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione; e
- d) la data a partire dalla quale una parte contraente inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici sia specificata negli avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e secondo le procedure proprie delle parti contraenti.

Una parte contraente può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e in tal caso ne informa anticipatamente le altre parti contraenti attraverso il segretariato del comitato misto. In caso di sospensione, gli avvisi di cui alla lettera d) indicano la data d'inizio della sospensione."

Per il comitato misto
Il presidente